



TRIBUNALE DI SCIACCA

Il Giudice Delegato

Visto il D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

visto l'art. 83, comma 2, del citato decreto legge, il quale prevede che *“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”* specificando che si intendono sospesi: - i termini *“per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione”*; i termini *“per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni”* nonché *“in genere, tutti i termini procedurali”*

rilevato quindi che mentre le disposizioni contenute nel D.L. 11/2020 avevano efficacia dal 9 a 22 marzo 2020, quelle contenute nel D.L. del 17 marzo 2020 sopra citato sono efficaci fino al 15 aprile 2020;

ritenuto che la ratio sottesa ai provvedimenti in questione deve accompagnare, per il Giudice Delegato, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura esecutiva e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio fallimentare

vista la precedente circolare del Giudice Delegato del giorno 12 marzo che ha dettato disposizioni sullo svolgimento delle vendite;

considerate le difficoltà tecniche riscontrate nell'attuazione della disposta sospensione degli esperimenti già fissati con differimento della vendita a data successiva;

rilevato, infatti, che, stando a quanto disposto dalle specifiche tecniche ministeriali (d.m. 32/2015), la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP con l'indicazione della data della vendita e del termine per la presentazione delle offerte, non può essere oggetto di modifica con

conseguente impossibilità di differire i termini per la presentazione delle offerte;

rilevato, altresì, che, nel rispetto delle previsioni di cui al d.m. 32/2015, per le vendite telematiche immobiliari, il Ministero della Giustizia invia al gestore della vendita telematica, indicato in fase di inserimento dell'inserzione su PVP, le offerte telematiche pervenute in un lasso temporale che va tra 180 minuti e 120 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, prendendo come riferimento solo ed esclusivamente la data e l'orario di inizio delle operazioni di vendita indicati sull'inserzione pubblicata sul PVP;

ritenuto, pertanto, opportuno dettare disposizioni sulle vendite ad integrazione delle precedente circolare del 12 marzo 2020, per il periodo compreso **dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020**, ben oltre il termine di sospensione del 15 aprile 2020, al fine di riprogrammare tutti gli avvisi di vendita da parte dei Curatori e la connessa attività di pubblicazione degli avvisi sul PVP ;

ritenuto, a tal proposito, che l'imprevedibile evoluzione della grave situazione di emergenza sanitaria in atto impone di sospendere tutta l'attività di pubblicazione degli avvisi di vendita sul PVP, anche al fine di evitare inutili esborsi monetari da parte degli organi della procedura;

DISPONE

- 1.** Sono revocate **tutte le vendite fissate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020**, mandando al Curatore di procedere alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità e sul PVP ove è stato pubblicato l'avviso di vendita, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD"
- 2.** Il Curatore o il soggetto specializzato incaricato delle operazioni di vendita ex art 107 L.F. non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentirà di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3. Il giorno fissato per le vendite come sopra revocate, i Curatori sono esonerati dall'obbligo di recarsi presso le sale asta o negli studi professionali per dare corso alle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte e per la restituzione della cauzioni versate;
4. le predette attività dovranno essere differite dal Curatore ad una data successiva alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni restrittive sopra citate;
5. il Curatore avrà cura di assicurare la massima pubblicità alla revoca dell'esperimento di vendita già fissato e al differimento delle operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto e di restituzione delle cauzioni, in modo che tali misure siano portate a conoscenza degli offerenti interessati;
6. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.
7. Sono sospesi gli accessi e le attività di visita presso gli immobili acquisiti all'attivo fallimentare
8. È sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art 560 c.p.c.

Si manda alla Cancelleria per la diffusione massima del presente provvedimento, anche mediante comunicazione a mezzo pec a tutti i Curatori fallimentari.

Sciacca, 24 marzo 2020

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Valentina Stabile